

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA  **UFFICIALE**
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 12 gennaio 2010

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 2 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2010. Contemporaneamente vengono inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 31 gennaio 2010.


Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2010 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

N. 9

**MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI**

Riconoscimento di titoli di studio esteri abilitanti all'esercizio in Italia della professione di infermiere.





S O M M A R I O

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI


DECRETO 23 novembre 2009. — <i>Riconoscimento, alla sig.ra Bilt Mariana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.</i>	Pag. 1
DECRETO 23 novembre 2009. — <i>Riconoscimento, alla sig.ra Toma Anca Petronela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere</i>	» 3
DECRETO 4 dicembre 2009. — <i>Riconoscimento, alla sig.ra Melba Erica Perez Molina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere</i>	» 5
DECRETO 4 dicembre 2009. — <i>Riconoscimento, al sig. Ortiz Villanera Abelardo Casimiro, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere</i>	» 7
DECRETO 4 dicembre 2009. — <i>Riconoscimento, alla sig.ra Robles Aquino Janneth Clotilde, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere</i>	» 9
DECRETO 4 dicembre 2009. — <i>Riconoscimento, alla sig.ra Quispe Chambilla Emerita Eulalia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere</i>	» 11
DECRETO 4 dicembre 2009. — <i>Riconoscimento, alla sig.ra Vargas Zevallos Lizbeth Siboney, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere</i>	» 13
DECRETO 4 dicembre 2009. — <i>Riconoscimento, alla sig.ra Dina Elcira Cachi Aduviri, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere</i>	» 15
DECRETO 4 dicembre 2009. — <i>Riconoscimento, alla sig.ra Mularczyk Renata Janina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere</i>	» 17
DECRETO 4 dicembre 2009. — <i>Riconoscimento, alla sig.ra Cinthia Herrera Caballero, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere</i>	» 19
DECRETO 4 dicembre 2009. — <i>Riconoscimento, alla sig.ra Pentcheva Dimitrova Vessela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere</i>	» 21
DECRETO 4 dicembre 2009. — <i>Riconoscimento, al sig. Gomez Muñoz Elvis Horam, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere</i>	» 23
DECRETO 4 dicembre 2009. — <i>Riconoscimento, alla sig.ra Manzano Cisneros Monica Marivel, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere</i>	» 25



DECRETO 4 dicembre 2009. — <i>Riconoscimento, alla sig.ra Chambilla Mamani Deisy Marlene, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere</i>	Pag. 27
DECRETO 4 dicembre 2009. — <i>Riconoscimento, alla sig.ra Gavrila Constanta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere</i>	» 29
DECRETO 4 dicembre 2009. — <i>Riconoscimento, alla sig.ra Szigeti Priscila Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere</i>	» 31
DECRETO 4 dicembre 2009. — <i>Riconoscimento, alla sig.ra Portocarrero Ciriaco Myriam Natalia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere</i>	» 33
DECRETO 4 dicembre 2009. — <i>Riconoscimento, alla sig.ra Ruth Jeannetty Olano Calderon, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere</i>	» 35
DECRETO 4 dicembre 2009. — <i>Riconoscimento, alla sig.ra Mihali Calina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.</i>	» 37
DECRETO 4 dicembre 2009. — <i>Riconoscimento, alla sig.ra Villanueva Arquinigo Tania Frida, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere</i>	» 39
DECRETO 4 dicembre 2009. — <i>Riconoscimento, alla sig.ra Sveduneac Cusnir Daniela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere</i>	» 41
DECRETO 4 dicembre 2009. — <i>Riconoscimento, alla sig.ra Miriam Janet Fuentes Aco, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere</i>	» 43
DECRETO 4 dicembre 2009. — <i>Riconoscimento, alla sig.ra Mirica Maria Madalina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere</i>	» 45
DECRETO 4 dicembre 2009. — <i>Riconoscimento, alla sig.ra Ibarcena Pilares Rosa Lourdes, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere</i>	» 47
DECRETO 4 dicembre 2009. — <i>Riconoscimento, alla sig.ra Cuchillo Huaraya Albertina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere</i>	» 49
DECRETO 4 dicembre 2009. — <i>Riconoscimento, alla sig.ra Bravo Luy Lizett, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.</i>	» 51
DECRETO 4 dicembre 2009. — <i>Riconoscimento, alla sig.ra Ayala Leon Nathaly, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere</i>	» 53
DECRETO 4 dicembre 2009. — <i>Riconoscimento, al sig. Zaltni Adel, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere</i>	» 55
DECRETO 4 dicembre 2009. — <i>Riconoscimento, alla sig.ra Najjar Foued, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.</i>	» 57
DECRETO 4 dicembre 2009. — <i>Riconoscimento, alla sig.ra Martinez Coronel Ada Angelica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere</i>	» 59
DECRETO 4 dicembre 2009. — <i>Riconoscimento, al sig. Chacko Pious, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere</i>	» 61



DECRETO 4 dicembre 2009. — <i>Riconoscimento, al sig. Trabelsi Mohamed Larbi, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere</i>	<i>Pag. 63</i>
DECRETO 4 dicembre 2009. — <i>Riconoscimento, alla sig.ra Huacan Mamani Patricia Sadi, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere</i>	<i>» 65</i>
DECRETO 4 dicembre 2009. — <i>Riconoscimento, al sig. Jabbar Hatem, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.</i>	<i>» 67</i>
DECRETO 4 dicembre 2009. — <i>Riconoscimento, alla sig.ra Benitez Arminda, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere</i>	<i>» 69</i>
DECRETO 4 dicembre 2009. — <i>Riconoscimento, al sig. Ayari Issam, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere</i>	<i>» 71</i>
DECRETO 4 dicembre 2009. — <i>Riconoscimento, alla sig.ra Zidi Abir, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere</i>	<i>» 73</i>
DECRETO 4 dicembre 2009. — <i>Riconoscimento, al sig. Parambeth John Davis, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere</i>	<i>» 75</i>
DECRETO 4 dicembre 2009. — <i>Riconoscimento, al sig. Dougaz Sofiane, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.</i>	<i>» 77</i>
DECRETO 4 dicembre 2009. — <i>Riconoscimento, alla sig.ra Forcellini Marina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere</i>	<i>» 79</i>
DECRETO 4 dicembre 2009. — <i>Riconoscimento, alla sig.ra Rochelle Rosero Daniels, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere</i>	<i>» 81</i>
DECRETO 4 dicembre 2009. — <i>Riconoscimento, alla sig.ra Arias Armas Doris del Pilar, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere</i>	<i>» 83</i>
DECRETO 4 dicembre 2009. — <i>Riconoscimento, alla sig.ra Morganti Marina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere</i>	<i>» 85</i>
DECRETO 4 dicembre 2009. — <i>Riconoscimento, al sig. Ben Ftima Chokri, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.</i>	<i>» 87</i>
DECRETO 4 dicembre 2009. — <i>Riconoscimento, al sig. Shiby Joseph, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere</i>	<i>» 89</i>
DECRETO 4 dicembre 2009. — <i>Riconoscimento, al sig. Sido David, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere</i>	<i>» 91</i>
DECRETO 4 dicembre 2009. — <i>Riconoscimento, al sig. Laouchem Makram, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.</i>	<i>» 93</i>
DECRETO 4 dicembre 2009. — <i>Riconoscimento, al sig. Ouni Moez, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere</i>	<i>» 95</i>
DECRETO 4 dicembre 2009. — <i>Riconoscimento, alla sig.ra Vitanescu Iulia Valentina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere</i>	<i>» 97</i>
DECRETO 4 dicembre 2009. — <i>Riconoscimento, al sig. Jedday Mohamed Ali, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere</i>	<i>» 99</i>



DECRETO 4 dicembre 2009. — <i>Riconoscimento, alla sig.ra Palamkunnel Philomina Mathai, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere</i>	Pag. 101
DECRETO 4 dicembre 2009. — <i>Riconoscimento, alla sig.ra Smitha Behanan, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.</i>	» 103
DECRETO 4 dicembre 2009. — <i>Riconoscimento, alla sig.ra Bindu Abraham, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.</i>	» 105
DECRETO 4 dicembre 2009. — <i>Riconoscimento, alla sig.ra Abdelkader Wafa, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere</i>	» 107
DECRETO 4 dicembre 2009. — <i>Riconoscimento, alla sig.ra Preejamol Baby, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.</i>	» 109
DECRETO 4 dicembre 2009. — <i>Riconoscimento, al sig. Bourouis Abdelhak, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.</i>	» 111
DECRETO 4 dicembre 2009. — <i>Riconoscimento, alla sig.ra Benabelkader Souad, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere</i>	» 113
DECRETO 4 dicembre 2009. — <i>Riconoscimento, al sig. Rhouma Brahim, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.</i>	» 115
DECRETO 4 dicembre 2009. — <i>Riconoscimento, alla sig.ra Muthirakkalayil Koshy Bijimol, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere</i>	» 117



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 23 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Bilt Mariana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **BILT MARIANA**, divorziata SIMON, come da sentenza civile nr. 2180 del 21 dicembre 1999, che cita "l'attore conserverà il suo cognome risultato dal matrimonio, cioè quello di SIMON", cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "**Asistent Medical Generalist, domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica**" conseguito in **Romania** presso il Gruppo scolastico sanitario di Baia Mare in data **2008** al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere ;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;



D E C R E T A**Art. 1**

Il titolo di “**Asistent Medical Generalist, domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica**” conseguito in **Romania** presso il Gruppo scolastico sanitario di Baia Mare in data **2008** dalla sig.ra **BILT MARIANA**, nata a **Viseu de Jos (Romania)** il giorno **12/06/1968** é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2


La sig.ra **BILT MARIANA** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A15190



DECRETO 23 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Toma Anca Petronela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **TOMA ANCA PETRONELA**, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "**Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si asistenta pedagogica**" conseguito in **Romania** presso la Scuola postliceale Carol Davila di Tg. Jiu in data **2008** al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere ;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;



D E C R E T A**Art. 1**

Il titolo di “**Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si asistenta pedagogica**” conseguito in **Romania** presso la Scuola postliceale Carol Davila di Tg. Jiu in data **2008** dalla sig.ra **TOMA ANCA PETRONELA**, nata a **Hateg (Romania)** il giorno **04/07/1980**, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2


La sig.ra **TOMA ANCA PETRONELA** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A15191



DECRETO 4 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Melba Erica Perez Molina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale la Sig.ra **MELBA ERICA PEREZ MOLINA** ha chiesto il riconoscimento del titolo di "**Licenciada en Enfermeria**" conseguito in **Bolivia**, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;


ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;



DECRETA**ART. 1**

1. Il titolo di “Licenciada en Enfermeria” conseguito nell’anno 2005, presso la “Universidad Nacional Siglo XX” di Llallagua (Bolivia) dalla Sig.ra **MELBA ERICA PEREZ MOLINA**, nata a Oruro (Bolivia) il giorno 03.01.1979, è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

ART. 2

1. La Sig.ra **MELBA ERICA PEREZ MOLINA** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiera**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell’attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2 Il presente decreto, ai sensi dell’art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A15192



DECRETO 4 dicembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Ortiz Villanera Abelardo Casimiro, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art.60 del precitato decreto legislativo n.206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n.115 del 1992 e n.319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale il Sig. **ORTIZ VILLANERA ABELARDO CASIMIRO** ha chiesto il riconoscimento del titolo di **Licenciado en Enfermeria** conseguito in **Peru'**, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;


ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

RITENUTO pertanto di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni



DECRETA**ART.1**

1. Il titolo di **Licenciado en Enfermeria** conseguito nell'anno 2003 presso la Universidad Nacional Hermilio Valdizan di Huanuco (Perù) dal Sig. **ORTIZ VILLANERA ABELARDO CASIMIRO**, nato a Huanuco (Perù) il giorno 14/09/1979, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

ART.2


1. Il Sig. **ORTIZ VILLANERA ABELARDO CASIMIRO** è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.
2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 4 dicembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A15193



DECRETO 4 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Robles Aquino Janneth Clotilde, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art.60 del precitato decreto legislativo n.206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n.115 del 1992 e n.319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale la Sig.ra **ROBLES AQUINO JANNETH CLOTILDE** ha chiesto il riconoscimento del titolo di **Licenciada en Enfermeria** conseguito in **Peru'**, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

RITENUTO pertanto di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni



DECRETA**ART.1**

1. Il titolo di **Licenciada en Enfermeria** conseguito nell'anno 2009 presso la Universidad de Huanuco di Huanuco (Peru') dalla Sig.ra **ROBLES AQUINO JANNETH CLOTILDE**, nata a Junin (Perù) il giorno 06/12/1984 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

ART.2


1. La Sig.ra **ROBLES AQUINO JANNETH CLOTILDE** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.
2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 4 dicembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A15194



DECRETO 4 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Quispe Chambilla Emerita Eulalia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art.60 del precitato decreto legislativo n.206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n.115 del 1992 e n.319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale la Sig.ra **QUISPE CHAMBILLA EMERITA EULALIA** ha chiesto il riconoscimento del titolo di **Licenciada en Enfermeria** conseguito in **Peru'**, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;


ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

RITENUTO pertanto di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni



DECRETA**ART.1**

1. Il titolo di **Licenciada en Enfermeria** conseguito nell'anno 1999 presso la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann-Tacna di Tacna (Peru') dalla Sig.ra **QUISPE CHAMBILLA EMERITA EULALIA**, nata a Moquegua (Perù) il giorno 15/01/1977 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

ART.2

1. La Sig.ra **QUISPE CHAMBILLA EMERITA EULALIA** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.
2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 4 dicembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A15195



DECRETO 4 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Vargas Zevallos Lizbeth Siboney, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art.60 del precitato decreto legislativo n.206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n.115 del 1992 e n.319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale la Sig.ra **VARGAS ZEVALLOS LIZBETH SIBONEY** ha chiesto il riconoscimento del titolo di **Licenciado en Enfermeria** conseguito in **Peru'**, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

RITENUTO pertanto di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni



DECRETA**ART.1**

1. Il titolo di **Licenciado en Enfermeria** conseguito nell'anno 2008 presso la Universidad Nacional Hermilio Valdizan di Huanuco di (Peru') dalla Sig.ra **VARGAS ZEVALLOS LIZBETH SIBONEY**, nata a Huanuco (Perù) il giorno 27/07/1982 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

ART.2

1. La Sig.ra **VARGAS ZEVALLOS LIZBETH SIBONEY** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.
2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 4 dicembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A15196



DECRETO 4 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Dina Elcira Cachi Aduviri, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale la Sig.ra **DINA ELCIRA CACHI ADUVIRI** ha chiesto il riconoscimento del titolo di "**Licenciada en Enfermeria**" conseguito in **Bolivia**, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;


ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;



DECRETA**ART. 1**

1. Il titolo di “Licenciada en Enfermeria” conseguito nell’anno 2008, presso la “Universidad Nacional Siglo XX” di Llallagua (Bolivia) dalla Sig.ra **DINA ELCIRA CACHI ADUVIRI**, nata a Chuseca - Inquisivi (Bolivia) il giorno 12.10.1981, è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

ART. 2

1. La Sig.ra **DINA ELCIRA CACHI ADUVIRI** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiera**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell’attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2 Il presente decreto, ai sensi dell’art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A15197



DECRETO 4 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Mularczyk Renata Janina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la signora **MULARCZYK RENATA JANINA**, nata a Korczyna (Polonia) il giorno 21 luglio 1965, cittadina italiana, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "**licencjat pielęgniarstwa**" conseguito in Polonia presso l'Istituto Superiore Professionale di Stato di Krosno nell'anno 2009 al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

VISTO l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente polacca in data 27 maggio 2009 e relativa traduzione che certifica che gli studi compiuti dall'interessata soddisfano i requisiti minimi stabiliti dall'art. 31 della Direttiva 2005/36/CE;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Polonia con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;



VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di “**licencjat pielęgniarstwa**” conseguito in Polonia presso l’Istituto Superiore Professionale di Stato di Krosno nell’anno 2009 dalla signora **MULARCZYK RENATA JANINA**, nata a Korczyna (Polonia) il giorno 21 luglio 1965, è riconosciuto quale titolo abilitante per l’esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La signora **MULARCZYK RENATA JANINA** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad informare questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 4 dicembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A15198



DECRETO 4 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Cinthia Herrera Caballero, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale la Sig.ra **CINTHIA HERRERA CABALLERO** ha chiesto il riconoscimento del titolo di "**Licenciada en Enfermeria**" conseguito in **Bolivia**, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;



DECRETA**ART. 1**

1. Il titolo di “Licenciada en Enfermeria” conseguito nell’anno 2008, presso la “Universidad Autonoma Gabriel Rene Moreno” di Santa Cruz (Bolivia) dalla Sig.ra **CINTHIA HERRERA CABALLERO**, nata a Santa Cruz (Bolivia) il giorno 24.06.1982, è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

ART. 2

1. La Sig.ra **CINTHIA HERRERA CABALLERO** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiera**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell’attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2 Il presente decreto, ai sensi dell’art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007,n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A15199



DECRETO 4 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Pentcheva Dimitrova Vessela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTI, altresì, gli articoli 22 e 23 del citato decreto legislativo n. 206 del 2007 che disciplinano, rispettivamente, le condizioni e le modalità di applicazione delle misure compensative;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la signora **PENTCHEVA DIMITROVA VESSELA**, nata a Sofia (Bulgaria) il 28 giugno 1971, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo professionale di "медцинска сестра – profilo pediatrico" conseguito in Bulgaria presso l'Università di Medicina di Sofia nell'anno 1993, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere pediatrico;

RILEVATO che nel suddetto titolo l'interessata è denominata **VESELA DIMITROVA PENCHEVA**;

VISTE le determinazioni della Conferenza dei Servizi del 21 ottobre 2008, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo n. 206 del 2007, favorevoli alla concessione del riconoscimento di cui trattasi subordinatamente al compimento di misure compensative, sentito il conforme parere del rappresentante del Collegio professionale;

VISTA la nota prot. n. DGRUPS/0010767-P in data 12 febbraio 2009, con la quale questo Ministero, sulla base della normativa prevista dal decreto legislativo n. 206 del 2007 e del parere della citata Conferenza dei Servizi, ha comunicato alla signora **PENTCHEVA DIMITROVA VESSELA** che il riconoscimento del titolo in questione è subordinato al superamento di misure compensative consistenti, a scelta dell'interessata, in un tirocinio di adattamento della durata di diciotto mesi, pari a 1350 ore, da svolgersi in un polo formativo universitario o in una prova attitudinale nelle seguenti discipline: infermieristica clinica in pediatria e chirurgia specialistica, infermieristica clinica in area critica e terapia intensiva pediatrica, infermieristica clinica in salute mentale pediatrica, diritto sanitario, deontologia, etica e bioetica applicata, organizzazione professionale;



VISTA la nota in data 16 febbraio 2009 con la quale la richiedente, esercitando il diritto di opzione previsto dall'art. 22, comma 1, del sopra citato decreto legislativo n. 206 del 2007, ha dichiarato di voler sostenere il tirocinio di adattamento;

VISTA la nota in data 3 dicembre 2009, prot. n. 63181, con la quale l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Viterbo ha fatto conoscere l'esito favorevole del suddetto tirocinio, svolto presso l'Ospedale Belcolle di Viterbo;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di “медицинска сестра – profilo pediatrico” conseguito in Bulgaria presso l'Università di Medicina di Sofia nell'anno 1993 dalla signora **VESELA DIMITROVA PENCHEVA**, nata a Sofia (Bulgaria) il 28 giugno 1971, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico.

Art. 2

La signora **PENCHEVA DIMITROVA VESSELA** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere pediatrico previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad informare questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 4 dicembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A15200



DECRETO 4 dicembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Gomez Muñoz Elvis Horam, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art.60 del precitato decreto legislativo n.206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n.115 del 1992 e n.319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale il Sig. **GOMEZ MUÑOZ ELVIS HORAM** ha chiesto il riconoscimento del titolo di **Licenciado en Enfermería** conseguito in **Peru'**, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

RITENUTO pertanto di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni



DECRETA**ART.1**

1. Il titolo di **Licenciado en Enfermeria** conseguito nell'anno 2003 presso la Universidad Nacional Hermilio Valdizan di Huanuco (Peru') dal Sig. **GOMEZ MUÑOZ ELVIS HORAM**, nato a Huanuco (Perù) il giorno 26/08/1978, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

ART.2


1. Il Sig. **GOMEZ MUÑOZ ELVIS HORAM** è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.
2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 4 dicembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A15201



DECRETO 4 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Manzano Cisneros Monica Marivel, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art.60 del precitato decreto legislativo n.206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n.115 del 1992 e n.319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale la Sig.ra **MANZANO CISNEROS MONICA MARIVEL** ha chiesto il riconoscimento del titolo di **Licenciada en Enfermeria** conseguito in **Peru'**, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

RITENUTO pertanto di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni



DECRETA**ART.1**

1. Il titolo di **Licenciada en Enfermeria** conseguito nell'anno 2000 presso la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann-Tacna di Tacna (Peru') dalla Sig.ra **MANZANO CISNEROS MONICA MARIVEL**, nata a Moquegua (Perù) il giorno 17/12/1977 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

ART.2


1. La Sig.ra **MANZANO CISNEROS MONICA MARIVEL** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.
2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 4 dicembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A15202



DECRETO 4 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Chambilla Mamani Deisy Marlene, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art.60 del precitato decreto legislativo n.206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n.115 del 1992 e n.319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale la Sig.ra **CHAMBILLA MAMANI DEISY MARLENE** ha chiesto il riconoscimento del titolo di **Licenciada en Enfermeria** conseguito in **Peru'**, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

RITENUTO pertanto di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni



DECRETA**ART.1**

1. Il titolo di **Licenciada en Enfermeria** conseguito nell'anno 2000 presso la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann-Tacna di Tacna (Peru') dalla Sig.ra **CHAMBILLA MAMANI DEISY MARLENE**, nata a Moquegua (Perù) il giorno 12/01/1975 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

ART.2


1. La Sig.ra **CHAMBILLA MAMANI DEISY MARLENE** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.
2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 4 dicembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A15203



DECRETO 4 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Gavrila Constanta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Gavrila Constanta**, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "Asistent generalist", conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Constanta nell'anno **1995**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;


ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;



VISTA, altresì, la sentenza con la quale è stato concesso il divorzio alla **Sig.ra Gavrilă Constanta**.

D E C R E T A

Art. 1

Il titolo di “**Asistent generalist**”, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Constanta nell’anno **1995** dalla sig.ra **Gavrilă Constanta, divorziata Iordache**, nata a Constanta (Romania) il giorno 18/06/1964, è riconosciuto quale titolo abilitante per l’esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2


La sig.ra **Gavrilă Constanta, divorziata Iordache**, è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A15204



DECRETO 4 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Szigeti Priscila Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Iaru Priscila Maria**, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "Asistent medical", conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Ecaterina Teodoroiu" di Fagaras nell'anno **1996**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;


ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;



D E C R E T A

Art. 1

Il titolo di “**Asistent medical**”, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria “Ecaterina Teodoroiu” di Fagaras nell’anno **1996**, dalla sig.ra **Szigeti Priscila Maria, coniugata Iaru**, nata a Fagaras (Romania) il giorno 09/05/1972, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra **Szigeti Priscila Maria, coniugata Iaru**, è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A15205



DECRETO 4 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Portocarrero Ciriaco Myriam Natalia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la domanda con la quale la Sig.ra **PORTOCARRERO CIRIACO MYRIAM NATALIA** ha chiesto il riconoscimento del titolo di **Licenciada en Enfermeria** conseguito in **Perù**, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n.334, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, così come modificato dal D.P.R. n.334 del 2004, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

VISTO il decreto dirigenziale DGRUPS/V/1690 del 28/02/2003 con il quale è stato riconosciuto il titolo di **Licenciada en Enfermeria**, ai sensi dell'art.50, comma 8 del sopracitato D.P.R., n.394 del 1999, così come modificato dal D.P.R. n.334 del 2004;

CONSIDERATO che il predetto decreto dirigenziale ha perso efficacia ai sensi dell'art.50, comma 8 bis del citato D.P.R. n.394 del 1999, in quanto sono trascorsi due anni dal suo rilascio senza che la Sig.ra **PORTOCARRERO CIRIACO MYRIAM NATALIA** si sia iscritta all'Albo professionale;

VISTA la richiesta di rinnovo della validità del suddetto decreto dirigenziale avanzata dalla Sig.ra **PORTOCARRERO CIRIACO MYRIAM NATALIA** in data 26 ottobre 2009;

ACQUISITA la denuncia di smarrimento del decreto di riconoscimento n. prot. DGRUPS/V/1690 rilasciato in data 28/02/2003 dall'allora Ministero della Salute effettuata dalla Sig.ra **PORTOCARRERO CIRIACO MYRIAM NATALIA**;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 recante "Attuazione della direttiva 2005/36 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006";

RITENUTO pertanto di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;



DECRETA


1. Il titolo di **Licenciada en Enfermeria** conseguito nell'anno 2000 presso la Universidad de San Martin de Porres di Lima (Perù) dalla Sig.ra **PORTOCARRERO CIRIACO MYRIAM NATALIA**, nata a Lima (Perù) il giorno 29/05/1976, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.
2. La Sig.ra **PORTOCARRERO CIRIACO MYRIAM NATALIA** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.
3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 4 dicembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A15206



DECRETO 4 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Ruth Jeannetty Olanò Calderon, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la domanda con la quale la Sig.ra **RUTH JEANNETTY OLANO CALDERON** ha chiesto il riconoscimento del titolo di **Licenciada en Enfermeria** conseguito in **Perù**, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n.334, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, così come modificato dal D.P.R. n.334 del 2004, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

VISTO il decreto dirigenziale DGRUPS/IV/3657 del 06/02/2007 con il quale è stato riconosciuto il titolo di **Licenciada en Enfermeria**, ai sensi dell'art.50, comma 8 del sopracitato D.P.R., n.394 del 1999, così come modificato dal D.P.R. n.334 del 2004;

CONSIDERATO che il predetto decreto dirigenziale ha perso efficacia ai sensi dell'art.50, comma 8 bis del citato D.P.R. n.394 del 1999, in quanto sono trascorsi due anni dal suo rilascio senza che la Sig.ra **RUTH JEANNETTY OLANO CALDERON** si sia iscritta all'Albo professionale;


VISTA la richiesta di rinnovo della validità del suddetto decreto dirigenziale avanzata dalla Sig.ra **RUTH JEANNETTY OLANO CALDERON** in data 13 ottobre 2009;

ACQUISITA la denuncia di smarrimento del decreto di riconoscimento n. prot. DGRUPS/IV/3657 rilasciato in data 06/02/2007 dall'allora Ministero della Salute effettuata dalla Sig.ra **RUTH JEANNETTY OLANO CALDERON**;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 recante "Attuazione della direttiva 2005/36 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006";

RITENUTO pertanto di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;



DECRETA

1. Il titolo di **Licenciada en Enfermeria** conseguito nell'anno 2001 presso la Universidad Nacional Federico Villarreal di Lima (Perù) dalla Sig.ra **RUTH JEANNETTY OLANO CALDERON**, nata a Cajamarca (Perù) il giorno 06/10/1974, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.
2. La Sig.ra **RUTH JEANNETTY OLANO CALDERON** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.
3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 4 dicembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A15207



DECRETO 4 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Mihali Calina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Mihali Calina**, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "Asistent medical generalist, domeniul sanatare si asistenta pedagogica", conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico Sanitario di Baia Mare nell'anno **2008**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;



D E C R E T A

Art. 1

Il titolo di “**Asistent medical generalist, domeniul sanatare si asistenta pedagogica**”, conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico Sanitario di Baia Mare nell’anno **2008** dalla sig.ra **Mihali Calina**, nata a Borsa-Maramures (Romania) il giorno 08/04/1975, é riconosciuto quale titolo abilitante per l’esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra **Mihali Calina** é autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A15208



DECRETO 4 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Villanueva Arquinigo Tania Frida, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la domanda con la quale la Sig.ra **VILLANUEVA ARQUINIGO TANIA FRIDA** ha chiesto il riconoscimento del titolo di **Licenciada en Enfermeria** conseguito in **Perù**, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n.334, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, così come modificato dal D.P.R. n.334 del 2004, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il D.M. 18 giugno 2002, "Autorizzazione alle Regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10 *ter*, del decreto legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dall'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1" e successive modificazioni;

VISTA l'istruttoria compiuta dalla Regione Lombardia;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

VISTO il decreto dirigenziale DGRUPS/IV/4599 del 13/05/2003 con il quale è stato riconosciuto il titolo di **Licenciada en Enfermeria**, ai sensi dell'art.50, comma 8 del sopracitato D.P.R., n.394 del 1999, così come modificato dal D.P.R. n.334 del 2004;

CONSIDERATO che il predetto decreto dirigenziale ha perso efficacia ai sensi dell'art.50, comma 8 bis del citato D.P.R. n.394 del 1999, in quanto sono trascorsi due anni dal suo rilascio senza che la Sig.ra **VILLANUEVA ARQUINIGO TANIA FRIDA** si sia iscritta all'Albo professionale;

VISTA la richiesta di rinnovo della validità del suddetto decreto dirigenziale avanzata dalla Sig.ra **VILLANUEVA ARQUINIGO TANIA FRIDA** in data 15 settembre 2009;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 recante "Attuazione della direttiva 2005/36 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006";

RITENUTO pertanto di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;



DECRETA

1. Il titolo di **Licenciada en Enfermeria** conseguito nell'anno 1995 presso la Universidad Nacional Federico Villarreal di Lima (Perù) dalla Sig.ra **VILLANUEVA ARQUINIGO TANIA FRIDA**, nata a Lima (Perù) il giorno 25/09/1970, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

2. La Sig.ra **VILLANUEVA ARQUINIGO TANIA FRIDA** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.


3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 4 dicembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A15209



DECRETO 4 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Sveduneac Cusnir Daniela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Sveduneac – Cusnir Daniela**, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di “**Asistent medical generalist, domeniul sanitar**” conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Suceava nell'anno 2005, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;



D E C R E T A

Art. 1

Il titolo di “**Asistent medical generalist, domeniul sanitar**” conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Suceava nell’anno 2005 dalla sig.ra **Sveduneac Daniela**, coniugata **Cusnir**, nata a Suceava (Romania) il giorno 02/10/1983, é riconosciuto quale titolo abilitante per l’esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2


La sig.ra. **Sveduneac – Cusnir Daniela** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A15210



DECRETO 4 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Miriam Janet Fuentes Aco, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la domanda con la quale la Sig.ra **MIRIAM JANET FUENTES ACO** ha chiesto il riconoscimento del titolo di **Licenciada en Enfermeria** conseguito in **Perù**, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n.334, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, così come modificato dal D.P.R. n.334 del 2004, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

VISTO il decreto dirigenziale DGRUPS/IV/20366 del 28/06/2007 con il quale è stato riconosciuto il titolo di **Licenciada en Enfermeria**, ai sensi dell'art.50, comma 8 del sopracitato D.P.R., n.394 del 1999, così come modificato dal D.P.R. n.334 del 2004;

CONSIDERATO che il predetto decreto dirigenziale ha perso efficacia ai sensi dell'art.50, comma 8 bis del citato D.P.R. n.394 del 1999, in quanto sono trascorsi due anni dal suo rilascio senza che la Sig.ra **MIRIAM JANET FUENTES ACO** si sia iscritta all'Albo professionale;

VISTA la richiesta di rinnovo della validità del suddetto decreto dirigenziale avanzata dalla Sig.ra **MIRIAM JANET FUENTES ACO** in data 28/10/2009;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 recante "Attuazione della direttiva 2005/36 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006";

RITENUTO pertanto di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;



DECRETA


1. Il titolo di **Licenciada en Enfermeria** conseguito nell'anno 2000 presso la Universidad Catolica de Santa Maria – Arequipa – UCSM di Arequipa (Perù) dalla Sig.ra **MIRIAM JANET FUENTES ACO**, nata a Lima (Perù) il giorno 15/01/1972, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.
2. La Sig.ra **MIRIAM JANET FUENTES ACO** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.
3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 4 dicembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A15211



DECRETO 4 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Mirica Maria Madalina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Mirica Maria Madalina**, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "**Asistent medical generalist, domeniul asistenta sociala si asistenta pedagogica**" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Fundeni" di Bucarest nell'anno **2007**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;



VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

D E C R E T A

Art. 1

Il titolo di “**Asistent medical generalist, domeniul asistenta sociala si asistenta pedagogica**” conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria “Fundeni” di Bucarest nell’anno **2007** dalla sig.ra **Simion Maria Madalina, coniugata Mirica**, nata a Bucarest (Romania) il giorno 01/02/1982, é riconosciuto quale titolo abilitante per l’esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra **Simion Maria Madalina, coniugata Mirica**, é autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A15212



DECRETO 4 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Ibarcena Pilares Rosa Lourdes, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art.60 del precitato decreto legislativo n.206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n.115 del 1992 e n.319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale la Sig.ra **IBARCENA PILARES ROSA LOURDES** ha chiesto il riconoscimento del titolo di **Licenciada en Enfermeria** conseguito in **Peru'**, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

RITENUTO pertanto di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni



DECRETA**ART.1**

1. Il titolo di **Licenciada en Enfermeria** conseguito nell'anno 2008 presso la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco di Cusco (Peru') dalla Sig.ra **IBARCENA PILARES ROSA LOURDES**, nata a Cusco (Perù) il giorno 02/05/1984 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

ART.2

1. La Sig.ra **IBARCENA PILARES ROSA LOURDES** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.
2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 4 dicembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A15213



DECRETO 4 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Cuchillo Huaraya Albertina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art.60 del precitato decreto legislativo n.206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n.115 del 1992 e n.319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale la Sig.ra **CUCHILLO HUARAYA ALBERTINA** ha chiesto il riconoscimento del titolo di **Licenciada en Enfermeria** conseguito in **Peru'**, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

RITENUTO pertanto di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni



DECRETA**ART.1**

1. Il titolo di **Licenciada en Enfermeria** conseguito nell'anno 1999 presso la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco di Cusco (Perù) dalla Sig.ra **CUCHILLO HUARAYA ALBERTINA**, nata a Cusco (Perù) il giorno 22/01/1970 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

ART.2

1. La Sig.ra **CUCHILLO HUARAYA ALBERTINA** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.
2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 4 dicembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A15214



DECRETO 4 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Bravo Luy Lizett, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art.60 del precitato decreto legislativo n.206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n.115 del 1992 e n.319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale la Sig.ra **BRAVO LUY LIZETT** ha chiesto il riconoscimento del titolo di **Licenciada en Enfermeria** conseguito in **Peru'**, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

RITENUTO pertanto di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni



DECRETA**ART.1**

1. Il titolo di **Licenciada en Enfermeria** conseguito nell'anno 2007 presso la Universidad Andina del Cusco di Cusco (Peru') dalla Sig.ra **BRAVO LUY LIZETT**, nata a Cusco (Perù) il giorno 06/08/1982 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

ART.2

1. La Sig.ra **BRAVO LUY LIZETT** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.
2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 4 dicembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A15215



DECRETO 4 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Ayala Leon Nathaly, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art.60 del precitato decreto legislativo n.206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n.115 del 1992 e n.319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale la Sig.ra **AYALA LEON NATHALY** ha chiesto il riconoscimento del titolo di **Licenciada en Enfermeria** conseguito in **Peru'**, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

RITENUTO pertanto di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni



DECRETA**ART.1**

1. Il titolo di **Licenciada en Enfermeria** conseguito nell'anno 2008 presso la Universidad Andina del Cusco di Cusco (Peru') dalla Sig.ra **AYALA LEON NATHALY**, nata a Cusco (Perù) il giorno 08/05/1983 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

ART.2


1. La Sig.ra **AYALA LEON NATHALY** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.
2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 4 dicembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A15216



DECRETO 4 dicembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Zaltni Adel, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale il Sig. **ZALTNI ADEL** ha chiesto il riconoscimento del titolo di "Infermiere" conseguito in **Tunisia**, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;


ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;



DECRETA**ART. 1**

1. Il titolo di “Infermiere” conseguito nell’anno 2000 presso la “Scuola di Scienze Infermieristiche” di Tunisi (Tunisia) dal Sig. **ZALTNI ADEL**, nato a Gabes (Tunisia) il giorno 05.11.1973, è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

ART. 2

1. Il Sig. **ZALTNI ADEL** è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell’attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A15217



DECRETO 4 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Najjar Foued, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale il Sig. **NAJJAR FOUED** ha chiesto il riconoscimento del titolo di "Infermiere" conseguito in **Tunisia**, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;



DECRETA**ART. 1**

1. Il titolo di “Infermiere” conseguito nell’anno 2005 presso la “Scuola di Scienze Infermieristiche” di Gafsa (Tunisia) dal Sig. **NAJJAR FOUED**, nato a Metlaoui-Gafsa (Tunisia) il giorno 21.11.1980, è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

ART. 2

1. Il Sig. **NAJJAR FOUED** è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell’attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2 Il presente decreto, ai sensi dell’art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A15218



DECRETO 4 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Martinez Coronel Ada Angelica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007;


VISTA l'istruttoria compiuta dalla Provincia Autonoma di Bolzano;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

VISTO il decreto dirigenziale n° DGRUPS/IV/13768 del 26 aprile 2007 con il quale è stato riconosciuto il titolo di **Licenciada en Infermeria**, ai sensi dell'art.50, comma 8 del sopracitato D.P.R. n. 394 del 1999, così come modificato dal D.P.R. n.334 del 2004;

CONSIDERATO che il predetto decreto dirigenziale ha perso efficacia ai sensi dell'art.50 comma 8 bis del citato D.P.R. n. 394 del 1999, in quanto sono trascorsi due anni dal suo rilascio senza che la Sig.ra **MARTINEZ CORONEL ADA ANGELICA** si sia iscritta all'albo professionale;

VISTA la richiesta di rinnovo della validità del suddetto decreto dirigenziale proposta dalla Sig.ra **MARTINEZ CORONEL ADA ANGELICA** in data 23 giugno 2009;



VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206 recante “Attuazione della direttiva 2005/36 del parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006”;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

ART. 1

1. Il titolo di “Licenciada en Enfermeria” conseguito nell’anno 2005, presso la Universidad Nacional di Asuncion (Paraguay) dalla Sig.ra **MARTINEZ CORONEL ADA ANGELICA** nata a Loreto (Paraguay) il giorno 05.05.1978, è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

ART. 2

1. La Sig.ra **MARTINEZ CORONEL ADA ANGELICA** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiera**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell’attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2 Il presente decreto, ai sensi dell’art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007,n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A15219



DECRETO 4 dicembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Chacko Pious, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale il Sig. **CHACKO PIOUS** ha chiesto il riconoscimento del titolo di "**General Nursing**" conseguito in **India**, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;


ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;



DECRETA**ART. 1**

1. Il titolo di “General Nursing” conseguito nell’anno 2007 presso la”Shridevi School of Nursing” di Tumkur (India) dal Sig. **CHACKO PIOUS**, nato a Onamthuruthu-Kerala. (India) il giorno 06.05.1979, è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

ART. 2

1. Il Sig. **CHACKO PIOUS** è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell’attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.


2 Il presente decreto, ai sensi dell’art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A15220



DECRETO 4 dicembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Trabelsi Mohamed Larbi, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale il Sig. **TRABELSI MOHAMED LARBI** ha chiesto il riconoscimento del titolo di "**Infermiere**" conseguito in **Tunisia**, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;


ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;



DECRETA**ART. 1**

1. Il titolo di “Infermiere” conseguito nell’anno 2005 presso l’ “Istituto Mahmoud El Matri” di Tunisi (Tunisia) dal Sig **TRABELSI MOHAMED LARBI**, nato a Tunisi (Tunisia) il giorno 06.09.1975, è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

ART. 2

1. Il Sig. **TRABELSI MOHAMED LARBI** è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell’attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2 Il presente decreto, ai sensi dell’art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A15221



DECRETO 4 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Huacan Mamani Patricia Sadi, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art.60 del precitato decreto legislativo n.206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n.115 del 1992 e n.319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale la Sig.ra **HUACAN MAMANI PATRICIA SADI** ha chiesto il riconoscimento del titolo di **Licenciada en Enfermeria** conseguito in **Peru'**, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

RITENUTO pertanto di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni



DECRETA**ART.1**

1. Il titolo di **Licenciada en Enfermeria** conseguito nell'anno 2000 presso la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann-Tacna di Tacna (Peru') dalla Sig.ra **HUACAN MAMANI PATRICIA SADI**, nata a Moquegua (Perù) il giorno 25/06/1976 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

ART.2


1. La Sig.ra **HUACAN MAMANI PATRICIA SADI** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.
2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 4 dicembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A15222



DECRETO 4 dicembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Jabbar Hatem, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale il Sig. **JABBAR HATEM** ha chiesto il riconoscimento del titolo di "Infermiere" conseguito in **Tunisia**, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;



DECRETA**ART. 1**

1. Il titolo di “Infermiere” conseguito nell’anno 1999 presso la “Scuola Professionale della Pubblica Salute” di Le Kef (Tunisia) dal Sig **JABBAR HATEM**, nato a Kalaa Senan (Tunisia) il giorno 27.08.1973, è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

ART. 2

1. Il Sig. **JABBAR HATEM** è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell’attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.


2 Il presente decreto, ai sensi dell’art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A15223



DECRETO 4 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Benitez Arminda, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007;

VISTA l'istruttoria compiuta dalla Provincia Autonoma di Bolzano;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

VISTO il decreto dirigenziale n° DGRUPS/IV/13776 del 26 aprile 2007 con il quale è stato riconosciuto il titolo di **Licenciada en Infermeria**, ai sensi dell'art.50, comma 8 del sopracitato D.P.R. n. 394 del 1999, così come modificato dal D.P.R. n.334 del 2004;

CONSIDERATO che il predetto decreto dirigenziale ha perso efficacia ai sensi dell'art.50 comma 8 bis del citato D.P.R. n. 394 del 1999, in quanto sono trascorsi due anni dal suo rilascio senza che la Sig.ra **BENITEZ ARMINDA** si sia iscritta all'albo professionale;

VISTA la richiesta di rinnovo della validità del suddetto decreto dirigenziale proposta dalla Sig.ra **BENITEZ ARMINDA** in data 13 luglio 2009;



VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206 recante “Attuazione della direttiva 2005/36 del parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006”;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

ART. 1

1. Il titolo di “Licenciada en Enfermeria” conseguito nell’anno 2003, presso la Universidad Catolica “Nuestra Senora de la Asuncion” – Sede Regionale di Guaira – di Asuncion (Paraguay) dalla Sig.ra **BENITEZ ARMINDA** nata a Villarricca (Paraguay) il giorno 22.02.1976, è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

ART. 2

1. La Sig.ra **BENITEZ ARMINDA** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiera**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell’attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A15224



DECRETO 4 dicembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Ayari Issam, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale il Sig. **AYARI ISSAM** ha chiesto il riconoscimento del titolo di "Infermiere" conseguito in **Tunisia**, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;



DECRETA**ART. 1**

1. Il titolo di “Infermiere” conseguito nell’anno 2006 presso la “Scuola Professionale” di Tunisi (Tunisia) dal Sig. **AYARI ISSAM**, nato a Tunisi (Tunisia) il giorno 13.10.1981, è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

ART. 2

1. Il Sig. **AYARI ISSAM** è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell’attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.


2 Il presente decreto, ai sensi dell’art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A15225



DECRETO 4 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Zidi Abir, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale la Sig.ra **ZIDI ABIR** ha chiesto il riconoscimento del titolo di "Infermiere" conseguito in **Tunisia**, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;



DECRETA**ART. 1**

1. Il titolo di “Infermiere” conseguito nell’anno 2002 presso la “Scuola professionale della Pubblica Salute” di Gafsa (Tunisia) dalla Sig.ra **ZIDI ABIR**, nata a Gafsa (Tunisia) il giorno 16.10.1977, è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

ART. 2

1. La Sig.ra **ZIDI ABIR** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell’attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.


2 Il presente decreto, ai sensi dell’art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A15226



DECRETO 4 dicembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Parambeth John Davis, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale il Sig. **PARAMBETH JOHN DAVIS** ha chiesto il riconoscimento del titolo di "**General Nursing**" conseguito in **India**, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;



DECRETA**ART. 1**

1. Il titolo di “General Nursing” conseguito nell’anno 2006 presso la”Sowkhya Institute of Nursing Science” di Byndoor (India) dal Sig. **PARAMBETH JOHN DAVIS**, nato a Pazhanganad-Kerala (India) il giorno 08.06.1985, è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

ART. 2

1. Il Sig. **PARAMBETH JOHN DAVIS** è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell’attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.


2. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A15227



DECRETO 4 dicembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Dougaz Sofiane, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale il Sig. **DOUGAZ SOFIANE** ha chiesto il riconoscimento del titolo di "**Infermiere**" conseguito in **Tunisia**, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;



DECRETA**ART. 1**

1. Il titolo di “Infermiere” conseguito nell’anno 2004 presso la “Scuola delle Scienze Infermieristiche” di Tunisi (Tunisia) dal Sig. **DOUGAZ SOFIANE**, nato a Tunisi (Tunisia) il giorno 15.06.1978, è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

ART. 2

1. Il Sig. **DOUGAZ SOFIANE** è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell’attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2 Il presente decreto, ai sensi dell’art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A15228



DECRETO 4 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Forcellini Marina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale la Sig.ra **FORCELLINI MARINA** ha chiesto il riconoscimento del titolo di "**Infermiere**" conseguito nella **Repubblica di San Marino**, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;



DECRETA**ART. 1**

1. Il titolo di “Infermiere” conseguito nell’anno 1985 presso la “Scuola Infermieri Professionali” della Repubblica di San Marino, dalla Sig.ra **FORCELLINI MARINA**, nata a San Marino il giorno 23.09.1965, è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

ART. 2

1. La Sig.ra **FORCELLINI MARINA** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell’attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.


2 Il presente decreto, ai sensi dell’art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A15229



DECRETO 4 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Rochelle Rosero Daniels, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale la Sig.ra **ROCHELLE ROSERO DANIELS** ha chiesto il riconoscimento del titolo di "**Infermiere**" conseguito nella **Repubblica di Panama**, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;



DECRETA**ART. 1**

1. Il titolo di “Infermiere” conseguito nell’anno 2004 presso la “Universidad de Panama” della Repubblica di Panama, dalla Sig.ra **ROCHELLE ROSERO DANIELS**, nata a Colon (Repubblica di Panama) il giorno 21.05.1982, è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

ART. 2

1. La Sig.ra **ROCHELLE ROSERO DANIELS** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell’attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2 Il presente decreto, ai sensi dell’art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A15230



DECRETO 4 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Arias Armas Doris del Pilar, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale la Sig.ra **ARIAS ARMAS DORIS DEL PILAR** ha chiesto il riconoscimento del titolo di "**Infermiere**" conseguito a **Cuba**, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;



DECRETA**ART. 1**

1. Il titolo di “Infermiere” conseguito nell’anno 1995 presso “Istituto Superiore di Scienze Mediche” di Camaguey (Cuba), dalla Sig.ra **ARIAS ARMAS DORIS DEL PILAR**, nata a Camaguey (Cuba) il giorno 18.11.1971 è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

ART. 2

1. La Sig.ra **ARIAS ARMAS DORIS DEL PILAR** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell’attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.


2 Il presente decreto, ai sensi dell’art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A15231



DECRETO 4 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Morganti Marina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale la Sig.ra **MORGANTI MARINA** ha chiesto il riconoscimento del titolo di "**Infermiere**" conseguito nella **Repubblica di San Marino**, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;


ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;



DECRETA**ART. 1**

1. Il titolo di “Infermiere” conseguito nell’anno 1984 presso la “Scuola Infermieri Professionali” della Repubblica di San Marino, dalla Sig.ra **MORGANTI MARINA**, nata a San Marino il giorno 15.08.1963, è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

ART. 2

1. La Sig.ra **MORGANTI MARINA** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell’attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2 Il presente decreto, ai sensi dell’art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A15232



DECRETO 4 dicembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Ben Ftima Chokri, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale il Sig. **BEN FTIMA CHOKRI** ha chiesto il riconoscimento del titolo di "**Infermiere**" conseguito in **Tunisia**, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;



DECRETA**ART. 1**

1. Il titolo di “Infermiere” conseguito nell’anno 1994 presso la Scuola professionale della Sanità Pubblica “Ibn Sina” di Tunisi (Tunisia) dal Sig. **BEN FTIMA CHOKRI**, nato a Tunisi (Tunisia) il giorno 27.08.1967, è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

ART. 2

1. Il Sig. **BEN FTIMA CHOKRI** è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell’attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.


2 Il presente decreto, ai sensi dell’art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A15233



DECRETO 4 dicembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Shiby Joseph, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale il Sig. **SHIBY JOSEPH** ha chiesto il riconoscimento del titolo di "General Nursing" conseguito in **India**, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;


ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;



DECRETA**ART. 1**

1. Il titolo di “General Nursing” conseguito nell’anno 2007 presso la “Valley School of Nursing” di Bangalore (India) dal Sig. **SHIBY JOSEPH**, nato a Perumbaikad-Kerala. (India) il giorno 25.05.1975, è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

ART. 2

1. Il Sig. **SHIBY JOSEPH** è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell’attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.


2 Il presente decreto, ai sensi dell’art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A15234



DECRETO 4 dicembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Sido David, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale il Sig. **SIDO DAVID** ha chiesto il riconoscimento del titolo di "**General Nursing**" conseguito in **India**, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;



DECRETA**ART. 1**

1. Il titolo di “General Nursing” conseguito nell’anno 2007 presso la “Hi-Tech City School of Nursing” di Bangalore (India) dal Sig. **SIDO DAVID**, nato a Kuzhikkattussery-Kerala. (India) il giorno 07.03.1986, è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

ART. 2

1. Il Sig. **SIDO DAVID** è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell’attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2 Il presente decreto, ai sensi dell’art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A15235



DECRETO 4 dicembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Laouchem Makram, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale il Sig. **LAOUCHEM MAKRAM** ha chiesto il riconoscimento del titolo di "**Infermiere**" conseguito in **Tunisia**, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;



DECRETA**ART. 1**

1. Il titolo di “Infermiere” conseguito nell’anno 2004 presso la “Scuola delle Scienze Infermieristiche” di Tunisi (Tunisia) dal Sig **LAOUCHEM MAKRAM**, nato a Tunisi (Tunisia) il giorno 27.06.1980, è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

ART. 2

1. Il Sig. **LAOUCHEM MAKRAM** è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell’attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.


2 Il presente decreto, ai sensi dell’art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A15236



DECRETO 4 dicembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Ouni Moez, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale il Sig. **OUNI MOEZ** ha chiesto il riconoscimento del titolo di "Infermiere" conseguito in **Tunisia**, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;


ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;



DECRETA**ART. 1**

1. Il titolo di “Infermiere” conseguito nell’anno 2005 presso la “Scuola di Scienze Infermieristiche” di Tunisi (Tunisia) dal Sig. **OUNI MOEZ**, nato a Tunisi (Tunisia) il giorno 27.05.1981, è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

ART. 2

1. Il Sig. **OUNI MOEZ** è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell’attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.


2. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A15237



DECRETO 4 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Vitanescu Iulia Valentina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Vitanescu Iulia Valentina**, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "**Asistent medical generalist**" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Suceava nell'anno 2003, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;



DECRETA

Art. 1

Il titolo di “**Asistent medical generalist**”, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Suceava nell’anno 2003 dalla sig.ra **Vitanescu Iulia Valentina**, nata a **Tecuci** (Romania) il giorno **20/04/1981**, é riconosciuto quale titolo abilitante per l’esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2


La sig.ra. Vitanescu Iulia Valentina è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A15238



DECRETO 4 dicembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Jedday Mohamed Ali, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale il Sig **JEDDAY MOHAMED ALI** ha chiesto il riconoscimento del titolo di "**Infermiere**" conseguito in **Tunisia**, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;



DECRETA**ART. 1**

1. Il titolo di "Infermiere" conseguito nell'anno 2006, presso la Scuola Professionale della Sanità Pubblica di Nabeul (Tunisia) dal Sig. **JEDDAY MOHAMED ALI**, nato a Zaghouan (Tunisia) il giorno 20.08.1983, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

ART. 2

1. Il Sig. **JEDDAY MOHAMED ALI** è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2 Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A15239



DECRETO 4 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Palamkunnel Philomina Mathai, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007;


VISTA la domanda con la quale la Sig.ra **PALAMKUNNEL PHILOMINA MATHAI** ha chiesto il riconoscimento del titolo di "**General Nursing**" conseguito in **India**, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

VISTO il D.M. 18 giugno 2002, "Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10 *ter*, del decreto legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dall'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1" e successive modificazioni;

VISTA l'istruttoria compiuta dalla Regione Piemonte;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;



ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

ART. 1

1. Il titolo di “General Nursing” conseguito nell’anno 1991 presso la “School of Nursing, St. Martha’s Hospital” di Bangalore-Karnataka (India) dalla Sig.ra **PALAMKUNNEL PHILOMINA MATHAI**, nata a Pizhaku-Kerala (India) il giorno 2.06.1955, è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

ART. 2

1. La Sig.ra **PALAMKUNNEL PHILOMINA MATHAI** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiera**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell’attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A15240



DECRETO 4 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Smitha Behanan, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la domanda con la quale la Sigra **SMITHA BEHANAN** ha chiesto il riconoscimento del titolo di **"Infermiere"** conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n.334, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, così come modificato dal D.P.R. n.334 del 2004, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.115 e nel comma 9 dell'art. 14 del Decreto Legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

VISTO il decreto dirigenziale DGRUPS/IV/18128 del 6 giugno 2007 con il quale è stato riconosciuto il titolo di "Infermiere", ai sensi dell'art.50, comma 8 del sopracitato D.P.R. n.394 del 1999, così come modificato dal D.P.R. n.334 del 2004;

CONSIDERATO che il predetto decreto dirigenziale ha perso efficacia ai sensi dell'art.50, comma 8 bis, del citato D.P.R. n.394 del 1999, in quanto sono trascorsi due anni dal suo rilascio senza che la Sigra **SMITHA BEHANAN** si sia iscritto all'albo professionale;

VISTA la richiesta di rinnovo della validità del suddetto decreto dirigenziale proposta dalla Sigra **SMITHA BEHANAN** in data 14 ottobre 2009;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007 n.206 recante "Attuazione della direttiva 2005/36 del parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006";

RITENUTO pertanto di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;



DECRETA

1. Il titolo di “Infermiere” conseguito nell’anno 1999, presso il “San Joe Hospital School of Nursing” di Preumbavoor (India) dalla Sig.ra **SMITHA BEHANAN** nata a Thuravoor-Kerala (India) il giorno 26.02.1978, è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.
2. La Sigra **SMITHA BEHANAN** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.
3. Il presente decreto, ai sensi dell’art.50, comma 8 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007,n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A15241



DECRETO 4 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Bindu Abraham, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la domanda con la quale la Sigra **BINDU ABRAHAM** ha chiesto il riconoscimento del titolo di “**General Nursing**” conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n.334, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, così come modificato dal D.P.R. n.334 del 2004, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.115 e nel comma 9 dell'art. 14 del Decreto Legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

VISTO il decreto dirigenziale DIGRUPS/IV/38612 del 24 ottobre 2005 con il quale è stato riconosciuto il titolo di “General Nursing”, ai sensi dell'art.50, comma 8 del sopracitato D.P.R. n.394 del 1999, così come modificato dal D.P.R. n.334 del 2004;


CONSIDERATO che il predetto decreto dirigenziale ha perso efficacia ai sensi dell'art.50, comma 8 bis, del citato D.P.R. n.394 del 1999, in quanto sono trascorsi due anni dal suo rilascio senza che la Sigra **BINDU ABRAHAM** si sia iscritto all'albo professionale;

VISTA la richiesta di rinnovo della validità del suddetto decreto dirigenziale proposta dalla Sigra **BINDU ABRAHAM** in data 14 ottobre 2009;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007 n.206 recante “Attuazione della direttiva 2005/36 del parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006”;

RITENUTO pertanto di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;



DECRETA


1. Il titolo di “General Nursing” conseguito nell’anno 1999, presso la “Sri Deveraj Urs School of Nursing” di Kolar (India) la Sigra **BINDU ABRAHAM** nata a Kallara-Kerala (India) il giorno 28.11.1978, è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.
2. La Sigra **BINDU ABRAHAM** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.
3. Il presente decreto, ai sensi dell’art.50, comma 8 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A15242



DECRETO 4 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Abdelkader Wafa, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale la Sig.ra **ABDELKADER Wafa** ha chiesto il riconoscimento del titolo di "**Infermiere**" conseguito in **Tunisia**, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;


ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;



DECRETA**ART. 1**

1. Il titolo di “Infermiere” conseguito nell’anno 2008 presso la Scuola Professionale di Kebili (Tunisia) dalla Sig.ra **ABDELKADER Wafa**, nata a El Mansoura-Gov. Kebili (Tunisia) il giorno 20.06.1979, è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

ART. 2

1. La Sig.ra **ABDELKADER Wafa** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiera**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell’attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2 Il presente decreto, ai sensi dell’art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A15243



DECRETO 4 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Preejamol Baby, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la domanda con la quale la Sigra **PREEJAMOL BABY** ha chiesto il riconoscimento del titolo di **"Infermiere"** conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n.334, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, così come modificato dal D.P.R. n.334 del 2004, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.115 e nel comma 9 dell'art. 14 del Decreto Legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

VISTO il decreto dirigenziale DGRUPS/IV/22454 del 18 luglio 2007 con il quale è stato riconosciuto il titolo di "Infermiere", ai sensi dell'art.50, comma 8 del sopracitato D.P.R. n.394 del 1999, così come modificato dal D.P.R. n.334 del 2004;

CONSIDERATO che il predetto decreto dirigenziale ha perso efficacia ai sensi dell'art.50, comma 8 bis, del citato D.P.R. n.394 del 1999, in quanto sono trascorsi due anni dal suo rilascio senza che la Sigra **PREEJAMOL BABY** si sia iscritto all'albo professionale;

VISTA la richiesta di rinnovo della validità del suddetto decreto dirigenziale proposta dalla Sigra **PREEJAMOL BABY** in data 5 novembre 2009;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007 n.206 recante "Attuazione della direttiva 2005/36 del parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006";

RITENUTO pertanto di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;



DECRETA


1. Il titolo di “Infermiere” conseguito nell’anno 2004, presso la “Vani School of Nursing” di Kadapa (India) dalla Sig.ra **PREEJAMOL BABY** nata a Malakkallu-Kerala (India) il giorno 28.07.1982, è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.
2. La Sigra **PREEJAMOL BABY** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.
3. Il presente decreto, ai sensi dell’art.50, comma 8 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007,n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A15244



DECRETO 4 dicembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Bourouis Abdelhak, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la domanda con la quale il Sig **BOUROUIS ABDELHAK** ha chiesto il riconoscimento del titolo di **Infermiere** conseguito in Algeria, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n.334, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, così come modificato dal D.P.R. n.334 del 2004, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.115 e nel comma 9 dell'art. 14 del Decreto Legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

VISTO il decreto dirigenziale DIGRUPS/IV/35612 del 8 novembre 2006 con il quale è stato riconosciuto il titolo di "Infermiere", ai sensi dell'art.50, comma 8 del sopracitato D.P.R. n.394 del 1999, così come modificato dal D.P.R. n.334 del 2004;

CONSIDERATO che il predetto decreto dirigenziale ha perso efficacia ai sensi dell'art.50, comma 8 bis, del citato D.P.R. n.394 del 1999, in quanto sono trascorsi due anni dal suo rilascio senza che il Sig **BOUROUIS ABDELHAK** si sia iscritto all'albo professionale;

VISTA la richiesta di rinnovo della validità del suddetto decreto dirigenziale proposta dal Sig **BOUROUIS ABDELHAK** in data 20 ottobre 2009;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007 n.206 recante "Attuazione della direttiva 2005/36 del parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006";

RITENUTO pertanto di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;



DECRETA

1. Il titolo di “Infermiere” conseguito nell’anno 1990, presso il Centro Ospedaliero Universitario Mustapha di Algeri (Algeria) il Sig **BOUROUIS ABDELHAK** nato a Algeri (Algeria) il giorno 22.09.1964, è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.
2. Il Sig **BOUROUIS ABDELHAK** è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.
3. Il presente decreto, ai sensi dell’art.50, comma 8 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007,n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A15245



DECRETO 4 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Benabdelkader Souad, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale la Sig.ra **BENABDELKADER SOUAD** ha chiesto il riconoscimento del titolo di "**Infermiere**" conseguito in **Tunisia**, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;



DECRETA**ART. 1**

1. Il titolo di “Infermiere” conseguito nell’anno 2008 presso la Scuola Professionale di Kebili (Tunisia) dalla Sig.ra **BENABDELKADER SOUAD**, nata a Kebili-Gov. Kebili (Tunisia) il giorno 1.03.1982, è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

ART. 2

1. La Sig.ra **BENABDELKADER SOUAD** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiera**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell’attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2 Il presente decreto, ai sensi dell’art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A15246



DECRETO 4 dicembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Rhouma Brahim, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale il Sig **RHOUMA BRAHIM** ha chiesto il riconoscimento del titolo di **"Infermiere"** conseguito in **Tunisia**, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;



DECRETA**ART. 1**

1. Il titolo di "Infermiere" conseguito nell'anno 2006, presso la Scuola Professionale di Kabili (Tunisia) dal Sig. **RHOUMA BRAHIM**, nato a Kebili (Tunisia) il giorno 20.06.1979, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

ART. 2

1. Il Sig. **RHOUMA BRAHIM** è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A15247



DECRETO 4 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Muthirakkalayil Koshy Bijimol, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale la Sig.ra **MUTHIRAKKALAYIL KOSHY BIJIMOL** ha chiesto il riconoscimento del titolo di "**General Nursing**" conseguito in **India**, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;


ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;



DECRETA**ART. 1**

1. Il titolo di “General Nursing” conseguito nell’anno 1999, presso la “School of Nursing, M.G.D.M. Hospital, Devagiri, Kangazha” di Kottayam (India) dalla Sig.ra **MUTHIRAKKALAYIL KOSHY BIJIMOL**, nata a Kumbazha-Kerala (India) il giorno 30.05.1978, è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

ART. 2

1. La Sig.ra **MUTHIRAKKALAYIL KOSHY BIJIMOL** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiera**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell’attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A15248

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(G903210/1) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.






GAZZETTA UFFICIALE
 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo A1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: <i>(di cui spese di spedizione € 132,57)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 66,28)</i>	- annuale € 309,00 - semestrale € 167,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00
Tipo F1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 264,45)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 132,22)</i>	- annuale € 682,00 - semestrale € 357,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili

Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla **Gazzetta Ufficiale** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010**.

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)

(di cui spese di spedizione € 73,20)

- annuale € **295,00**
- semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)

(di cui spese di spedizione € 20,60)

- annuale € **85,00**
- semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)

I.V.A. 20% inclusa € 1,00

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo

Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%

Volume separato (oltre le spese di spedizione)

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

€ 190,00
€ **180,50**
€ 18,00

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 3 0 1 1 0 0 1 1 2 *

€ 8,00

